



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
PERIODO 2013-2015 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2013.

Il giorno quindici MAGGIO 2013

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	(X)	()
ASSESSORI	BERTI Roberto	(X)	()
	FIORIN Enrico	(X)	()
	BRAZZALE Flavio Palmino	(X)	()
	BUSATO Giovanni	(X)	()
	POZZER Giuseppe	()	(XG)
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482."*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *"Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*;
- l'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

RILEVATO che l'attuale dotazione organica evidenzia n. 33 posti, di cui 4 vacanti e 29 dipendenti in servizio nelle varie Aree funzionali e che non sono presenti posizioni dotazionali in soprannumero;

PRESO atto che, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale, valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2012, come risulta da apposito allegato al bilancio di previsione 2013;
- a un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2012, sulla base dei dati di consuntivo, pari al 29,78 %, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, come risulta agli atti comunali;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2012 è stata di € 1.094.625,88 ed è inferiore alla spesa dell'anno 2011, come risulta agli atti comunali;
- ha approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 47 del 13 marzo 2013;

RICORDATO in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, nel testo vigente stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno *"possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"*;

PRESO atto che nell'anno 2012 non si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, conseguentemente non è possibile procedere ad assunzioni;

RICORDATO che da tale ultima limitazione sono escluse:

- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto."*;



- l'articolo 7, comma 2, del CCNL 14.09.2000 che, in materia di lavoro a tempo determinato, stabilisce che: *“gli enti individuano, previa concertazione ai sensi dell' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999, i fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo”*;
- l'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, che stabilisce che: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all' art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio”*;

DATO pertanto atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche:

- i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;
- la spesa per l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata la seguente:

riferimento	tipologia	Spesa 2009
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 22.607,00
	convenzioni	€ 0
	collaborazioni coordinate e continuative	€ 10.603,16

RILEVATO pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai seguenti limiti a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto anche del limite massimo di spesa annua per il personale;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera ed in particolare gli articoli 24, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.”*;

RITENUTO, alla luce e qualità dei servizi che si intende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2013-2015, proseguire con l'attuale dotazione organica senza procedere ad alcuna assunzioni a tempo indeterminato, stante anche i limiti di spesa per il personale imposti dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario, con riferimento alle norme e disposizioni contrattuali sopra richiamate, stabilire quanto segue:

- per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato e si valuterà nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 e quindi esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali, eventuali assunzioni, nei limiti di cui al predetto art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, si prevede nel bilancio 2013 lo stanziamento di € 16.500,00 nel rispetto delle norme contrattuali e fatto salvo il limite alla consistenza dei fondi delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010;

DATO ATTO che è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 in data 19 dicembre 2012;


PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

RITENUTO di attuare il piano occupazionale per l'anno 2013, conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2013-2015 di fabbisogno del personale;

RICORDATO infine che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001 il Comune, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli del Comune;

PRESO atto, che la programmazione che si propone di approvare raggiunge l'obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;



RISCONTRATO che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

PRECISATO che il piano occupazionale per l'anno 2013 viene attuato nel rispetto dei limiti di spesa del personale, posto dal comma 557 della legge 296/2006;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 58 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- lo statuto comunale
- il regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Personale, di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la programmazione triennale 2013-2015 di fabbisogno del personale, come da documento allegato sotto la lettera A) al presente atto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che rispetta i limiti stabiliti della dotazione organica, e i limiti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;
2. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese;
3. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
4. di demandare all'ufficio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Personale**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

F.to dott. Dall'Alba Maria

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

F.to Busin Alberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li

22 MARZO 2013

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Per copia conforme all'originale
ad esemplificativo.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato alla deliberazione
di GC n. 83 del 15/5/2013
V°: IL SINDACO IL SEGRETARIO

Allegato A)

F.to Busin Alberto

F.to Cecchetto Dr. Maria Teresa

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013-2015

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2013				
categoria	numero	profilo	copertura	note
D	0	funzionario	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
C	0	Istruttore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
B	0	collaboratore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turnover del personale che dovesse cessare.				
Anno 2014				
D	0	funzionario	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
C	0	Istruttore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
B	0	collaboratore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turnover del personale che dovesse cessare.				
Anno 2015				
D	0	funzionario	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
C	0	Istruttore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
B	0	collaboratore amministrativo	mobilità/concorso	nessuna assunzione prevista
Si garantirà, compatibilmente con le norme in materia di spesa di personale e di assunzioni, l'ulteriore turnover del personale che dovesse cessare.				

INTEGRAZIONE RISORSE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA AI SENSI DELL'AT. 15, COMMA 5, DEL CCNL 01.04.1999
Per l'anno 2013 la somma da stanziare a tale titolo non potrà superare la cifra di € 16.500,00.

In ogni caso tale somma potrà essere stanziata solamente alle seguenti condizioni:

1. esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentano l'effettivo stanziamento nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni fornite dall'ARAN;
2. entro il limite di consistenza del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale fissato ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per copia conforme all'originale ad uso
amministrativo.

Il Funzionario Incaricato